

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2402

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato dai docenti di educazione fisica, privi del titolo specifico, quale servizio di ruolo

Presentata il 15 marzo 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, prevede che il servizio d'insegnamento esercitato su posti di sostegno, senza il titolo di cultura specifico, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Vi sono docenti che, negli anni passati, hanno esercitato l'insegnamento di educazione fisica senza il titolo specifico (diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica) su tutto il territorio italiano e che aspirano ad ottenere, nel rispetto della *par condicio*, benefici analoghi a quelli disposti dal citato articolo 7, comma 2, per gli insegnanti di sostegno.

Constatato che il personale di educazione fisica in questione, pur senza titolo specifico, ha sopperito utilmente alle esigenze per il citato insegnamento in un momento di particolare carenza di docenti della materia nella scuola, mi sembra equa l'estensione dei benefici attesi dalla categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si applicano, ai fini giuridici, anche ai docenti di educazione fisica che hanno esercitato tale insegnamento senza il titolo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

